

Moncalieri, 9 gennaio 2015

Oggetto: approfondimento sullo Split Payment v.2

Il **1 gennaio 2015**, così come stabilito dall'art. 1 comma 632 della Finanziaria 2015, ha visto la discesa in campo dello **Split Payment**.

Nell'attesa che il decreto di attuazione venga varato rileviamo come questo nuovo modo di trattare l'IVA riguarderà da subito i pagamenti di fatture effettuati dal 1 gennaio 2015.

Quando si parla di pagamenti su fatture effettuati **a far decorso dal 1 gennaio 2015** torna utile estrapolare parte del testo dell'articolo sopra richiamato, ovvero quello in cui si dice che le disposizioni: *“trovano comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1 gennaio 2015.”*

Dal comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il n. 7 del 9 gennaio 2015, si estrapola poi quanto segue: *“Nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data”.*

Dall'analisi letterale di quanto sopra riportato si potrebbe quindi trarre la seguente considerazione:


<b>Fatture 2014</b>	Esigibilità immediata	Pagamento al lordo dell'IVA
	Esigibilità differita	Pagamento al lordo dell'IVA
<b>Fatture 2015</b>	Tutte le fatture	Pagamento al netto dell'IVA

Non si pensi però che lo split interessi tutte le operazioni passive poste in essere dall'Ente. Vengono infatti **esplicitamente escluse** le situazioni in cui:


- L'ente pubblico assume la qualifica di **debitore dell'imposta**, interessando pertanto anche gli acquisti di beni e servizi soggetti al reverse charge.

- L'ente pubblico ricopre il ruolo di **sostituto d'imposta**, sollevando quindi i professionisti dall'assoggettamento alla norma.

Qualche parola in più va spesa in merito all'esclusione delle situazioni in cui gli enti non siano "...debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia IVA...". Da un'analisi tecnica si rileva come l'ente sia debitore d'imposta nel momento in cui, nel corso dello svolgimento della propria attività commerciale, rimanga soggetto agli obblighi previsti dal reverse charge. Non parrebbe quindi configurarsi a priori l'esclusione per le operazioni derivanti dallo svolgimento di attività commerciali.



Un ulteriore problema è quello inerente ai costi promiscui, nel caso in cui si acquistino beni soggetti in parte allo Split e in parte al Reverse bisognerà determinare correttamente la ripartizione in modo da non sbagliare la trattenuta e versamento all'Erario, oltre a procedere con la comunicazione del trattamento posto in essere al fornitore.



Dal momento in cui l'applicazione di questo meccanismo comporterà il generarsi di crediti IVA sostanziosi per i soggetti economici che operano con la PA è stata introdotta una modifica al decreto IVA finalizzata a rendere più agevole il **rimborso dell'IVA a credito**.

Sempre all'interno del decreto di attuazione, in lavorazione, si sta inserendo la clausola per cui per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l'imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell'amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.




Il versamento dell'imposta, con il decreto in itinere, pare possa essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:

- utilizzando un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.





Dal comunicato emerge infine come sia previsto che, fino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.



Si conclude ricordando come, in caso di **omesso o ritardato versamento dell'imposta**, l'ente sarà soggetto a **sanzioni**, attualmente previste nella misura del 30% dell'imposta non versata o versata tardivamente.